


ASSIPROVIDER


CINEAS
PER UNA CULTURA DEL RISCHIO


IUSS
Scuola Universitaria Superiore Pavia

PROGETTO DI RICERCA IUSS-CINEAS-ASSIPROVIDER

Relazione finale

LA DISCIPLINA GIURIDICA E IL RUOLO OPERATIVO
DEL PERITO ASSICURATIVO NON-MOTOR IN EUROPA



PROGETTO DI RICERCA IUSS-CINEAS-ASSIPROVIDER

RELAZIONE FINALE

LA DISCIPLINA GIURIDICA E IL RUOLO OPERATIVO DEL PERITO ASSICURATIVO *NON-MOTOR* IN EUROPA ⁽¹⁾

Sommario

1.	Introduzione.....	2
2.	Approccio metodologico	3
2.1	Definizione del campo dell'indagine.....	3
2.2	Il questionario.....	4
2.3	La selezione degli esperti e l'elaborazione dei dati raccolti.....	4
3.	Risultati della ricerca	5
3.1	Profili giuridici.....	5
3.1.1	Figura professionale.....	5
3.1.2	Nomina ed espletamento dell'incarico	8
3.1.3	Effetti dell'accertamento peritale	11
3.2	Profili operativi.....	15
3.2.1	Forme associative di categoria	16
3.2.2	Tipologie di sinistri e ruolo del perito	17
3.2.3	Criteri di remunerazione dell'attività peritale	18
3.2.4	Riparazione diretta del danno e competenze specialistiche	18
3.2.5	La gestione dei sinistri di massa.....	19
3.2.6	Il futuro: aspettative e bisogni sul fronte della domanda	20
4.	Conclusioni.....	20

⁽¹⁾ Gli autori della relazione finale e responsabili scientifici del progetto sono il Prof. Alberto Monti e la Prof.ssa Lydia Velliscig della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia. Il lavoro di ricerca e collezione dei dati ha beneficiato del prezioso apporto nonché dei commenti e delle osservazioni del Gruppo di Lavoro costituito in seno a CINEAS e composto da (in ordine alfabetico): Arch. Alessandro Chiari, Presidente ASSIPROVIDER, Dott. Piero De Prà, Responsabile fiduciari *no motor* Generali Italia SpA, Ing. Sergio Ginocchietti, già Dirigente Responsabile Liquidazione Property UnipolSai Assicurazioni SpA, Dott. Andrea Gualtirolo, Direzione Claims Head of Large Property Claims AXA Italia, Dott. Paolo Masini, Presidente e Amministratore Delegato ASTREA Claim Solutions, Dott.ssa Stefania Pallotta, Direttore di CINEAS, Dott. Massimo Ranieri, Consigliere ASSIPROVIDER nonché di quello degli esperti stranieri selezionati per rispondere al questionario. In particolare, gli autori desiderano ringraziare gli avvocati Gérard Honig e Caroline Derache (HMN & Partners, Parigi); Bastian Finkel e Franz König (BLD Bach Langheid Dallmayr, Colonia); prof. José María Muñoz Paredes e Covadonga Díaz Llavona (Universidad de Oviedo e Garrigues, Oviedo).

1. Introduzione

La presente ricerca ha ad oggetto la ricognizione e l'analisi comparativa dei principali tratti caratteristici, sul piano giuridico e su quello operativo, della figura professionale del perito assicurativo *non-motor* in un campione significativo di paesi membri dell'Unione Europea e, segnatamente, in Francia, Germania, Italia e Spagna.

La domanda di ricerca trae la sua origine dall'osservazione, nel sistema italiano, di una dicotomia all'interno delle figure professionali preposte alla fornitura di servizi peritali in campo assicurativo (c.d. *insurance loss adjusting service provider*). Ed infatti, l'attività dei periti assicurativi che operano nel c.d. settore *motor* è disciplinata dagli artt. 156 e seguenti del Codice delle Assicurazioni ed è soggetta ad un regime di stretta regolamentazione e supervisione, mentre l'attività del perito assicurativo nel c.d. settore *non-motor*, ad oggi, è meramente soggetta ad autoregolamentazione nell'alveo della disciplina delle professioni non organizzate in ordini o collegi di cui alla legge 14 gennaio 2013 n.4.

Ampliando gli orizzonti dell'indagine oltre i confini nazionali, ci si avvede poi subito come manchi, a livello di disciplina dell'Unione Europea, il riconoscimento *tout court* della figura professionale del perito assicurativo, sicché ogni stato membro decide se e come intervenire a disciplinare tale figura e la sua attività professionale in relazione ai diversi rami.

Pertanto, la ricerca risponde altresì al bisogno di colmare un vuoto di conoscenza derivante dalla mancanza di un regime unitario, o quanto meno armonizzato, a livello europeo che regoli l'attività del fornitore di servizi peritali in ambito assicurativo; il che impone alle imprese assicuratrici di modificare le proprie prassi in conformità con ogni singola disciplina nazionale e può costituire ostacolo all'esercizio delle libertà fondamentali all'interno del mercato unico. Ed infatti, l'attuale assetto normativo rende assai poco agevole la stessa identificazione della categoria professionale del fornitore di servizi peritali in campo assicurativo e rende altresì complesso il riconoscimento, nel quadro della Direttiva 2005/36/CE, dell'equivalenza delle qualifiche professionali nel mercato unico, al cui interno si trovano dunque ad operare figure professionali non aventi caratteristiche del tutto omogenee. La carenza di una definizione della figura professionale del fornitore di servizi peritali in campo assicurativo unitaria e riconosciuta a livello europeo e l'assenza di una regolamentazione uniforme della sua attività si può, dunque, tradurre in un ostacolo alla libera circolazione dei professionisti nel mercato unico, laddove gli stati membri impongano specifiche qualificazioni professionali o altri requisiti per consentire lo svolgimento dell'attività professionale.

La situazione appare meritevole di attento scrutinio, soprattutto in considerazione del fatto che il mercato assicurativo è soggetto a capillare regolamentazione e supervisione a livello nazionale ed europeo quanto all'attività delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi, mentre tale approccio non comprende un'altra importante figura, quella

dell'*insurance loss adjusting service provider*, che interviene nella fase più critica di verifica del rischio e che, collaborando con imprese di assicurazione, distributori e clientela nella gestione e liquidazione del sinistro, svolge la propria attività al fine di determinare elementi fondamentali per una corretta esecuzione della prestazione assicurativa ⁽²⁾.

Queste considerazioni preliminari hanno rappresentato lo stimolo che ha dato l'avvio alla presente ricerca la quale, partendo da considerazioni di carattere pubblicistico scaturenti dal quadro regolamentare, si è poi ampliata fino a ricomprendere profili di diritto privato e commerciale concernenti i rapporti tra impresa di assicurazioni, perito e assicurato, nonché le ricadute sul piano processuale del conferimento del mandato peritale per l'accertamento e la liquidazione del danno assicurato. La ricerca si è, inoltre, estesa ben oltre i confini giuridici al fine di individuare, nei paesi oggetto di indagine, i principali tratti caratteristici della figura del perito assicurativo *non-motor* sul piano operativo e le relative prassi di mercato in un contesto evolutivo che appare in forte accelerazione anche a fronte dello sviluppo tecnologico in atto.

2. Approccio metodologico

2.1 Definizione del campo dell'indagine

Inquadrata la domanda di ricerca nei termini illustrati nell'introduzione, la definizione sul piano spaziale del campo d'indagine ha comportato, quale logica conseguenza, la selezione di quattro stati membri dell'Unione Europea - la Francia, la Germania, l'Italia e la Spagna - i cui sistemi giuridici e mercati assicurativi sono rappresentativi di un campione significativo nell'ambito della tradizione di *civil law*.

Se, infatti, da un lato è vero che la tradizione inglese si colloca in posizione di assoluto rilievo con riguardo alle origini e allo sviluppo del mercato delle assicurazioni a livello internazionale, dall'altro non è men vero che con la *Brexit* il Regno Unito è andato a collocarsi al di fuori del perimetro del mercato unico europeo, sicché si è ritenuto più opportuno rinviare la trattazione di questa esperienza in altro e successivo contesto di ricerca, unitamente ad altri sistemi, quali quello svizzero, quello statunitense e quello australiano, che pure ricoprono in ambito extra-UE un ruolo di primo piano nel panorama assicurativo mondiale.

(²) Nell'ordinamento giuridico italiano, come anticipato, la regolamentazione che disciplina l'attività del perito assicurativo e la supervisione di tale attività professionale è limitata al solo ambito dell'accertamento e della stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio di veicoli a motore e natanti, e dunque al solo settore c.d. *motor*.

2.2 Il questionario

Dal punto di vista metodologico, la ricerca è stata condotta mediante l'utilizzo degli strumenti propri del diritto comparato, con lo scopo di portare ad emersione somiglianze o differenze tra discipline giuridiche nazionali e prassi operative invalse nei mercati nazionali degli ordinamenti giuridici oggetto di indagine.

In particolare, il metodo utilizzato per raccogliere e analizzare dati è stato quello della elaborazione e somministrazione di un questionario d'indagine ⁽³⁾ finalizzato alla raccolta sistematica di dati più facilmente comparabili, e ciò al fine di far emergere un comprensivo quadro giuridico ed operativo di riferimento.

Più in dettaglio, le domande articolate nel questionario mirano a disvelare ruoli e funzioni dell'*insurance loss adjusting service provider* nonché i suoi rapporti con gli altri protagonisti del mercato assicurativo nei sistemi giuridici oggetto di investigazione, con specifico riferimento ai rami assicurativi c.d. *property & casualty*.

In questa prospettiva, il questionario contiene anzitutto una premessa definitoria, laddove per "*insurance loss adjuster*" ("**ILA**") si intendono convenzionalmente e ai fini della ricerca persone fisiche o enti incaricati di accertare e quantificare il danno prodotto da un sinistro ai fini della sua copertura assicurativa a fronte di una domanda di indennizzo, a prescindere dal fatto che il loro incarico sia conferito dall'impresa di assicurazioni, dal contraente/assicurato oppure da un terzo ⁽⁴⁾.

Quanto alle qualificazioni "*motor*" e "*non-motor*", inoltre, esse sono funzionali a distinguere le attività rispettivamente comprese o escluse dall'ambito di accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti.

Il questionario è poi suddiviso in due sezioni: la prima dedicata alle questioni giuridiche e regolamentari, mentre la seconda focalizzata su tematiche di carattere pratico e operativo, ivi compreso il ruolo della tecnologia e dell'innovazione nella prestazione dei servizi peritali per il mercato assicurativo.

2.3 La selezione degli esperti e l'elaborazione dei dati raccolti

Le risposte alle domande contenute nel questionario sono state demandate ad esperti nazionali selezionati accuratamente in base alla loro esperienza e competenza negli ambiti di rispettiva azione. In particolare, per la prima sezione del questionario per ciascuna giurisdizione

⁽³⁾ Il questionario, redatto in lingua inglese, è accluso in appendice alla presente relazione.

⁽⁴⁾ La definizione convenzionale comprende, pertanto, anche la figura del "*loss assessor*" nel Regno Unito, soggetto incaricato dal contraente/assicurato nell'ambito di quell'ordinamento.

oggetto di indagine sono stati interpellati avvocati e studiosi del diritto specializzati nella materia assicurativa sia sul piano teorico che su quello applicativo ⁽⁵⁾, mentre per la seconda sezione del questionario le risposte sono state fornite da funzionari assicurativi di primarie imprese di assicurazioni dislocati sui diversi territori interessati dallo studio con funzioni direttive degli uffici liquidativi ⁽⁶⁾.

Le risposte sono quindi state esaminate, elaborate e validate attraverso una verifica delle fonti primarie e secondarie citate, nonché mediante raffronto critico e comparativo con altri dati reperiti direttamente dal gruppo di ricerca.

3. Risultati della ricerca

3.1 *Profili giuridici*

L'esito della ricerca, con riguardo ai profili più strettamente giuridici e dunque legati alla disciplina legislativa e regolamentare, porta in emersione quanto meno tre punti principali attorno ai quali è possibile osservare l'atteggiarsi in concreto della figura del perito assicurativo in ciascun ordinamento giuridico oggetto di indagine:

- (i) il primo concerne la caratterizzazione normativa, sul piano definitorio e regolamentare, della figura professionale del perito assicurativo *non-motor*;
- (ii) il secondo riguarda le forme e le modalità con le quali l'attività del perito si estrinseca sul piano giuridico, nei rapporti con le parti del contratto di assicurazione e con gli altri operatori del mercato;
- (iii) il terzo attiene agli effetti sostanziali e processuali dell'accertamento cristallizzato nella relazione finale del perito o del collegio dei periti.

3.1.1 *Figura professionale*

Il primo punto riguarda innanzitutto la verifica del fatto che la figura del perito assicurativo sia o meno chiaramente individuata a livello nazionale e, dunque, se esista una regolamentazione della figura professionale, se l'ordinamento individui o meno i requisiti professionali per lo svolgimento dell'attività, se sia prevista l'istituzione di un albo, un registro, un ruolo oppure un elenco dei periti assicurativi e l'eventuale aspetto qualificante della sua

⁽⁵⁾ Si tratta, in particolare: per la Francia degli avvocati Gérard Honig e Caroline Derache (HMN & Partners, Parigi); per la Germania degli avvocati Bastian Finkel e Franz König (BLD Bach Langheid Dallmayr, Colonia); per la Spagna degli avvocati prof. José María Muñoz Paredes e Covadonga Díaz Llavona (Universidad de Oviedo e Garrigues, Oviedo).

⁽⁶⁾ Si tratta di funzionari delle Compagnie che hanno aderito, su invito di CINEAS, al Gruppo di Lavoro, ivi compresi i membri del medesimo.

funzione; infine, se l'ordinamento giuridico preveda o meno una forma di supervisione sull'attività dei periti da parte di una autorità di controllo.

Nel sistema giuridico **italiano**, la figura del perito assicurativo è fortemente differenziata tra settore *motor* e settore *non-motor*. Com'è noto, infatti, l'attività professionale del perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio di veicoli a motore e natanti è capillarmente normata da una disciplina che prevede che l'accesso a tale professione sia subordinata all'iscrizione al Ruolo dei periti assicurativi. L'iscrizione al Ruolo autorizza e consente il successivo svolgimento dell'attività peritale, con lo scopo di rendere noto al pubblico quali sono i soggetti che, secondo quanto previsto dalla disciplina italiana, sono in grado di svolgere funzioni che richiedono un certo grado di preparazione professionale specialistica per il corretto svolgimento dell'attività peritale e, dunque, in ultima battuta tutelare il mercato assicurativo. La necessità di preventiva iscrizione al Ruolo implica che i soggetti che intendono svolgere la professione di perito assicurativo *motor* devono essere in possesso di alcuni requisiti di accesso al mercato e devono mantenere tali requisiti per proseguire nello svolgimento dell'attività. La Consap, infine, ha compiti di tenuta del Ruolo con funzione di garanzia.

Per quanto riguarda invece la figura dei periti assicurativi *non-motor*, manca una disciplina unitaria che identifichi chiaramente la figura professionale che si pone in relazione con imprese di assicurazione e assicurati per l'accertamento e la stima di sinistri che avvengano fuori dal perimetro dell'ambito *motor*. La situazione è resa poi ancora più complessa dal fatto che anche la professione del perito ha conosciuto un'evoluzione, non limitandosi necessariamente più alla sola attività volta a stabilire l'entità del danno subito dall'assicurato o a valutare tipologia e ampiezza della copertura offerta dalla polizza assicurativa in relazione a un sinistro, bensì si è ampliata fino ad offrire tutta una serie di servizi volti anche alla riparazione e sostituzione del bene, rendendo la figura ben più articolata. Infine, i progressi tecnologici e l'impiego di tecniche più sofisticate di individuazione e valutazione del danno hanno contribuito a rendere questa figura professionale ancora più sfaccettata.

In **Italia**, si segnala che l'Ente Italiano di Normazione ha formulato la norma UNI 11628 volta a definire la figura del fornitore di servizi peritali in ambito *non-motor* e a individuare i requisiti relativi all'attività peritale nonché la corrispondente qualificazione, in conformità al Quadro europeo delle qualifiche (European Qualifications Framework - EQF). L'Organismo di Certificazione CERSA ha predisposto una certificazione che consente ai periti che conseguano tale certificazione di poter dimostrare il possesso delle competenze conformi a requisiti specificati nella norma UNI 11628 ⁽⁷⁾.

In **Francia** ritroviamo la dicotomia nota all'ordinamento italiano. Infatti, anche nell'ordinamento francese la figura professionale del perito si differenzia a seconda che operi in campo *motor* o in campo *non-motor*. Per coloro che operino nell'ambito dell'accertamento e

⁽⁷⁾ http://cersa.com/sistemi_perito_liquidatore_assicurativo_chiarimenti.php

stima dei danni legati alla circolazione dei veicoli a motore, l'attività professionale è regolamentata (art. L326-3 del Codice della strada francese). Pertanto, sono richiesti requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell'attività peritale. È altresì necessario l'iscrizione in una lista nazionale prevista dall'art. 326-5 del Codice della strada francese. Infine la vigilanza sull'attività peritale è esercitata dal Ministero dei trasporti.

In modo del tutto analogo a quanto avviene in Italia, invece, la figura del perito *non-motor* non è soggetta ad alcun tipo di disciplina specifica. Non è infatti previsto alcun tipo di requisito formale particolare per lo svolgimento dell'attività, mentre è possibile che per determinati incarichi sia richiesta una specifica professionalità da parte del committente. Non è previsto alcun tipo di elenco, albo o registro. Esiste una lista che contiene il nominativo di esperti che possono essere nominati dai tribunali, ma tale lista non ha carattere esaustivo.

Analogamente all'Italia, anche la Francia disciplina dunque la professione peritale nell'ambito *motor* e prevede l'iscrizione ad un albo subordinata al possesso di alcuni requisiti e sottoposta a controllo da parte del Ministero. L'attività peritale è quindi compiutamente disciplinata e controllata dallo Stato. Del tutto opposta la scelta per l'attività peritale in ambito *non-motor*: come in Italia, non è prevista una disciplina specifica consentendo l'affidamento dell'incarico peritale al libero mercato, e dunque ad una varietà di soggetti selezionati a seconda della loro esperienza, professionalità e campo di specializzazione.

In **Spagna**, l'attività peritale è ad oggi disciplinata completamente dal mercato e dalle associazioni professionali di carattere privatistico, dal momento che non esiste una regolamentazione compiuta di tale attività. Il sistema spagnolo attribuisce molto spazio alle associazioni di categoria alle quali i periti aderiscono e che offrono corsi di formazione per l'aggiornamento professionale. Non esiste ad oggi alcuna regolamentazione specifica che individui la figura professionale in oggetto.

Due fonti normative piuttosto recenti si riferiscono all'attività peritale. La c.d. disposizione aggiuntiva n. 10 della legge sulla vigilanza sulle imprese di assicurazione (*Ley 20/2015, de 14 de julio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras -LOSSEAR-*) contiene una definizione di attività peritale, che attiene alla individuazione e valutazione delle cause del sinistro e quantificazione del danno, al fine di presentare una proposta economica di liquidazione del danno finale. Questa disposizione si limita poi a prevedere che, in alcuni casi, i periti devono avere una competenza anche con riferimento al diritto contrattuale assicurativo e quando l'attività richiede una determinata professionalità, che il perito abbia le corrispondenti qualifiche (es. architetti, avvocati, ingegneri). Completa questi accenni alla figura del perito la disposizione aggiuntiva n. 11 del regolamento sulla vigilanza sulle imprese di assicurazione (*Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras -ROSSEAR-*) la quale richiede che il perito abbia competenze professionali e di tecnica di liquidazione dei danni. Inoltre autorizza l'autorità di vigilanza spagnola (*Dirección*

General de Seguros y Fondos de Pensiones -DGSFP-) ad istituire forme di accreditamento per queste figure professionali.

Ad oggi non è ancora stata approvata una disciplina attuativa di tale programma e l'attività di formazione e di accreditamento dei periti, analogamente a quanto avviene in Italia, è lasciata alle scelte delle associazioni professionali. In particolare, è stato organizzato un corso di formazione dalla principale associazione di categoria dei periti, la APCAS ⁽⁸⁾, congiuntamente con la principale associazione delle imprese di assicurazione, la UNESPA, sotto la supervisione dell'autorità di vigilanza DGSFP. Va però precisato che se l'autorità di vigilanza spagnola monitora il corso di formazione, al momento non ha alcuna competenza o potere di controllo sullo svolgimento della professione da parte dei periti ⁽⁹⁾.

Peraltro, per aderire a APCAS, occorre superare un esame di ammissione. Ad oggi, per quanto non si tratti di requisito per poter svolgere la professione, la maggior parte dei periti aderisce a questa associazione di categoria.

Avendo, almeno al momento, lasciato al libero mercato e alle associazioni il compito di organizzare su base associativa l'accesso alla professione, non esiste neppure un albo cui è necessario iscriversi per poter svolgere la professione. APCAS ha in ogni caso pubblicato *online* delle liste cui i periti possono iscriversi in base alla propria specializzazione ⁽¹⁰⁾.

Neppure in **Germania** è prevista una regolamentazione uniforme della figura professionale del perito assicurativo *non-motor*. In questo ordinamento, dal punto di vista regolamentare le attività degli studi peritali possono assumere rilievo principalmente nell'ambito della generale disciplina dell'*outsourcing* di funzioni – quali quella liquidativa - precipuamente di competenza delle imprese di assicurazione ai sensi del §32 *Versicherungsaufsichtsgesetz*, con le conseguenze previste da legislatore tedesco in punto di responsabilità dell'impresa e di supervisione da parte dell'autorità federale BaFin (*Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht*).

3.1.2 Nomina ed espletamento dell'incarico

Il secondo profilo che consente di portare ad emersione somiglianze o differenze tra discipline giuridiche nazionali riguardano le modalità di nomina dei periti, la loro indipendenza rispetto alle parti coinvolte con riferimento allo svolgimento dell'incarico, i poteri di cui i periti dispongono e quali compiti sono chiamati ad assolvere.

In **Francia**, come in **Italia**, nominare un perito assicurativo in caso di sinistro nella generalità dei casi non è obbligatorio. È tuttavia possibile che in alcuni casi specifici una

⁽⁸⁾ Sito web: <https://apcas.es/>

⁽⁹⁾ C'è una forma di controllo sullo svolgimento della professione da parte di APCAS per i periti iscritti, e da parte dell'associazione professionale alla quale il perito è iscritto se membro di una professione regolamentata.

⁽¹⁰⁾ Cfr.: <https://apcas.es/necesitounperito/>

previsione legislativa stabilisca l'obbligo di nomina di un perito, come per l'ipotesi prevista dall'art. A243-1, allegato II al Codice delle Assicurazioni francese che impone la nomina nell'ambito delle assicurazioni per i lavori di costruzione al ricorrere di due presupposti, ossia che il danno sia superiore a Euro 1.800,00 o se non ci sono motivi validi per ritenere che la copertura sarà negata. È altresì possibile, come nel nostro ordinamento, che sia il testo di polizza ad imporre convenzionalmente la nomina del perito, come per il caso dell'assicurazione incendio. A prescindere da obblighi legali o contrattuali, l'assicuratore se ritiene opportuno può sempre richiedere una perizia.

Analogamente a quanto avviene anche in Italia, in **Francia** i periti possono essere nominati dall'assicuratore o dall'assicurato e se l'assicuratore si rifiuta di nominare un perito, l'assicurato può richiedere la nomina di un perito. Chi nomina il perito è poi tenuto a pagare il perito per l'attività svolta. Il perito può essere nominato anche da un giudice, in tal caso il giudice può nominare solo periti che siano inseriti in un'apposita lista.

Nonostante possano essere nominati dalle parti, in **Francia** i periti rendono una perizia e una valutazione neutrale e svolgono la propria attività in modo del tutto indipendente, come ribadito anche dall'art. 237 del Codice di procedura civile francese. Per quanto riguarda la disciplina dei periti *motor*, il riferimento normativo è art. L326-6 I *bis* del Codice della strada francese.

Nel sistema francese, come altrove, i periti hanno il compito di individuare le cause del sinistro, quantificare il danno e valutare l'estensione della polizza e se il sinistro è in copertura. A tal fine, tanto i periti nominati dalle parti, quanto quelli nominati dal giudice, oltre allo svolgimento della tradizionale attività di ispezione, possono richiedere la documentazione necessaria all'espletamento dell'attività alle parti (il perimetro dei poteri dei periti nominati dal giudice è determinato dalla nomina stessa). Non avendo però poteri coercitivi, non possono obbligare le parti a produrre la documentazione, in tal caso i periti renderanno la perizia sulla base della documentazione a disposizione, evidenziando il limite in perizia.

Anche nel **sistema spagnolo** non c'è alcuna disposizione specifica che imponga la nomina di un perito. È però prassi che, quando si verifica un sinistro, l'impresa di assicurazione nomini un perito che effettui una valutazione del danno cosicché l'impresa possa formulare un'offerta di liquidazione. Se l'assicurato accetta l'offerta, la procedura si conclude con il pagamento effettuato dall'impresa di assicurazione.

Diversamente, in caso di mancato accordo entro 40 giorni dall'offerta sull'importo da liquidare tra impresa e assicurato, le parti avviano la procedura di valutazione del danno ai sensi degli artt. 38 e 39 della Legge sul contratto di assicurazione (*Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro -LCS-*). In questa fase, ciascuna parte nomina il proprio perito, se una delle parti non nomina un perito, l'altra parte può esigere che la nomina venga effettuata nei successivi otto giorni. Nel caso in cui manchi la nomina allo scadere di questo periodo di tempo, la perizia verrà effettuata dal perito nominato dalla parte che vi ha provveduto. Se i periti non

trovano un accordo, occorre la nomina di un terzo perito che verrà nominato congiuntamente dalle parti. Se le parti non si accordano, la nomina può essere effettuata da un tribunale secondo quanto stabilito dagli articoli 136-138 della legge sulla volontaria giurisdizione (*Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria -LJV-*) o da un notaio come previsto dagli articoli 49, 50 e 80 della Legge del Notariato (*Ley del Notariado, de 28 de mayo de 1862*). Nella prassi, questa procedura si riserva per sinistri di grandi dimensioni, negli altri casi infatti normalmente l'assicurato accetta che la perizia venga effettuata dal perito nominato dall'impresa di assicurazione. Secondo l'articolo 39 LCS, ogni parte paga l'onorario al perito che nomina. L'onorario del terzo perito e le spese della procedura che viene attivata in caso di contestazione vengono ripartite in parti uguali tra le parti.

In **Spagna**, così come in Italia, in Francia e in Germania, i compiti svolti dal perito comprendono la individuazione delle cause del sinistro, la valutazione delle circostanze in cui il sinistro si è realizzato e la valutazione del danno, al fine di fare una proposta di liquidazione del danno.

È stato peraltro ribadito e chiarito anche di recente dalla giurisprudenza spagnola, che l'attività del perito si limita ad analizzare le cause del sinistro dal punto di vista tecnico, non giuridico; pertanto, la procedura prevista dall'art. 38 LCS può essere utilizzata solo quando manchi l'accordo sulla quantificazione del danno e non anche se la controversia ha ad oggetto l'estensione della copertura o le esclusioni contrattuali ⁽¹¹⁾.

In generale, l'art. 335 Legge processuale civile spagnola (*Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil*) prevede che il perito agisca nel modo più obiettivo possibile. Non è previsto da alcuna specifica disposizione normativa che il perito debba effettuare una valutazione indipendente del sinistro, ed è dunque lasciato al concetto di professionalità il rispetto della garanzia di indipendenza del perito. In ogni caso, l'associazione APCAS ha predisposto un codice deontologico che i periti ad essa aderenti sono tenuti a rispettare, a garanzia della professionalità della categoria.

Alcuni distributori di assicurazione, in particolare agenti e operatori di bancassicurazione, non possono essere nominati terzi periti o periti di parte da contraenti, beneficiari o assicurati con riferimento a sinistri coperti da polizze da loro stessi intermedie ⁽¹²⁾. Per quanto riguarda, invece, la figura dei *broker*, l'art. 159 della Legge sulla distribuzione delle assicurazioni spagnola prevede l'incompatibilità tra lo svolgimento dell'attività di *broker* e di quella peritale, salvo che quest'ultima non sia svolta esclusivamente allo scopo di fornire consulenza a contraenti, assicurati o beneficiari di un contratto di assicurazione.

Il rapporto tra perito e assicurato danneggiato non è disciplinato dalla legge, dunque non c'è alcuna specifica disposizione normativa che preveda che il perito possa chiedere

⁽¹¹⁾ Cfr. ad esempio STS 536/2016, 14 septiembre, JUR 2016/199558.

⁽¹²⁾ Articoli 145 e 154 della legge sulla distribuzione delle assicurazioni (*Real Decreto-Ley 3/2020, de 4 de febrero*).

informazioni o documentazione. Tuttavia l'art. 16 LCS prevede che l'assicurato debba fornire, pena la perdita dell'indennizzo in caso di dolo o colpa grave, all'assicuratore ogni tipo di informazione e di dati sul sinistro, sulle circostanze e sulle cause dello stesso. Sarà poi l'impresa a fornire la documentazione al perito.

Nell'ordinamento **tedesco**, fermo quanto già illustrato, ai sensi della §84 *Versicherungsvertragsgesetz*, se, in base al contratto, i singoli presupposti per il diritto all'indennizzo assicurativo o l'importo del danno devono essere determinati da periti, la determinazione effettuata non è vincolante se si discosta in modo evidente dalla situazione reale. In questo caso, la decisione è rimessa al tribunale. Ciò vale anche se i periti non possono o non vogliono assumere la propria determinazione o ritardano. Se i periti devono essere nominati dal tribunale in base al contratto, il tribunale distrettuale nel cui ambito di competenze si è verificato il danno è responsabile della nomina. Per espresso accordo delle parti, può essere stabilita la giurisdizione di un altro tribunale locale. La sentenza di accoglimento della domanda di nomina dei periti non è impugnabile.

Si segnala una recente sentenza della Corte federale di giustizia (BGH, *Bundesgerichtshof*) secondo la quale il *broker* assicurativo non può svolgere attività peritale su incarico dell'assicuratore ⁽¹³⁾.

3.1.3 Effetti dell'accertamento peritale

Il terzo ed ultimo profilo, rilevante dal punto di vista giuridico, riguarda l'atto conclusivo dell'attività peritale, dunque forma e vincolatività della perizia finale, i meccanismi di impugnazione della stessa o i poteri di sua revisione da parte dell'organo giudiziario; infine, il valore della perizia quale accordo stragiudiziale o meccanismo di risoluzione delle controversie alternativo (ADR) a carattere derogatorio della competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

In **Italia**, secondo l'orientamento da tempo consolidato della Suprema Corte di Cassazione ⁽¹⁴⁾, ove le parti demandino a terzi la soluzione di questioni prettamente giuridiche - come l'interpretazione del contratto, l'accertamento della sua validità, la valutazione della sua efficacia - tale patto va qualificato come "arbitrato" e le parti demandano ai periti un atto di volizione, mentre ove le parti abbiano demandato a terzi il mero accertamento e rilievo di dati tecnici, tale patto va qualificato come "perizia contrattuale" con cui le parti demandano ai periti una dichiarazione di scienza ⁽¹⁵⁾.

In termini più distesi, quando le parti di un contratto di assicurazione affidino ad un terzo l'incarico di esprimere una valutazione tecnica sull'entità delle conseguenze di un evento, al quale è collegata l'erogazione dell'indennizzo, impegnandosi a considerare tale valutazione

⁽¹³⁾ BGH NJW-RR 2016, 1056.

⁽¹⁴⁾ Cass. 25.10.1978 n. 4840; Cass. 16.2.2016 n. 2996.

⁽¹⁵⁾ Cass. 10705 del 10.05.2007; Cass. 22.6.2005 n. 13436; Cass. 24.5.2004 n. 9996.

come reciprocamente vincolante ed escludendo dai poteri del terzo la soluzione delle questioni attinenti alla validità ed efficacia della garanzia assicurativa, il relativo patto esula sia dall'arbitraggio che dall'arbitrato (rituale od irrituale) ed integra piuttosto una perizia contrattuale, atteso che viene negozialmente conferito al terzo, non già il compito di definire le contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine al rapporto giuridico ma la formulazione di un apprezzamento tecnico che esse si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva ⁽¹⁶⁾.

La perizia contrattuale nell'ordinamento giuridico italiano rappresenta, quindi, una fattispecie a formazione progressiva, costituita:

- a) dal **patto** (normalmente una clausola contrattuale) in base al quale le parti prevedono che determinate questioni tecniche, che possano insorgere nell'esecuzione del contratto (o, più in generale, nello svolgimento di un rapporto giuridico) vengano risolte e decise da uno o più soggetti muniti di specifiche conoscenze tecnico-scientifiche, nonché
- b) dalla **relazione peritale**, cioè dall'atto - che le parti si impegnano a considerare vincolante, fatta salva la facoltà di impugnazione per uno dei motivi espressamente previsti - con il quale i periti risolvono il contrasto tecnico insorto tra le parti. Quest'ultime, dunque, mediante un atto negoziale legittimano l'espletamento di un accertamento, che viene effettuato da terzi ma che comunque è riconducibile alla loro volontà.

In luce di quanto sopra, appare chiaro che la perizia contrattuale - siccome interpretata dalla Suprema Corte ⁽¹⁷⁾ - è istituto affine, ma nel contempo diverso dall'arbitraggio (previsto e disciplinato dall'art. 1349 c.c.) e dall'arbitrato (previsto e disciplinato dagli artt. 806 e ss. c.p.c.).

È istituto affine all'arbitraggio, in quanto ha in comune con quest'ultimo il fatto di rientrare tra le fonti di integrazione del contratto: anche l'accertamento tecnico del terzo, come quello dell'arbitratore, è destinato a costituire la base per la determinazione di un elemento del contratto concluso, ma ancora non completo, in modo da consentire l'individuazione del bene oggetto della prestazione, ed è vincolante per i mandanti, in virtù del comune impegno assunto dalle parti che conferiscono l'incarico. Tuttavia, si distingue dall'arbitraggio sotto un duplice profilo. In primo luogo, il terzo, nell'arbitraggio, svolge la sua attività secondo il criterio dell'equo apprezzamento ovvero del suo mero arbitrio, mentre, nella perizia contrattuale, deve conformarsi soltanto alle regole tecnico scientifiche del proprio settore di competenza. Inoltre, diversa è la tutela esperibile per ciascuno dei due istituti; per l'arbitraggio, l'art. 1349 c.c. prevede una tutela tipica: l'impugnazione per manifesta erroneità o iniquità della

⁽¹⁶⁾ Cass, Sez. III Civ., ord. n. 28511 dell'8.11.2018.

⁽¹⁷⁾ Cass, Sez. III civ., Sentenza n. 10023 del 12/05/2005, Rv. 581310 - 01; Sentenza n. 1721 del 18/02/1998, Rv. 512751 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 3791 del 30/03/1995, Rv. 491541 - 01.

determinazione del terzo (nel caso di arbitraggio rimesso all'equo apprezzamento) ovvero per malafede del terzo (nel caso di arbitraggio rimesso al mero arbitrio). Tale rimedio è circoscritto all'arbitraggio, che presuppone l'esercizio di una valutazione discrezionale, ma è inconciliabile con l'attività strettamente tecnica dell'arbitratore-perito, che può essere solo esatta o inesatta.

Il sistema delle impugnazioni esperibili nei confronti della determinazione del perito, quindi, va desunto esclusivamente dalle regole generali del codice civile che determinano le cause di invalidità dei negozi giuridici. La perizia contrattuale potrà quindi essere impugnata per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale: errore, violenza, dolo, incapacità delle parti.

La perizia contrattuale è poi istituito affine rispetto all'arbitrato irrituale, in quanto anche con la perizia contrattuale può essere conseguito il risultato di dirimere una controversia in forma negoziale, ogni qual volta la stessa abbia ad oggetto una determinata questione tecnica. Tuttavia, la Cassazione ⁽¹⁸⁾ ha chiarito che la perizia contrattuale si distingue dall'arbitrato irrituale sotto molteplici profili. In primo luogo, diversi sono i poteri del terzo: questi, nell'arbitrato - come d'altronde nell'arbitraggio -, è autore di una determinazione volitiva e discrezionale e, dunque, di una determinazione di volontà, caratterizzata da libertà di giudizio, mentre, nella perizia contrattuale, è autore di un mero accertamento tecnico e, dunque, di una dichiarazione di scienza, caratterizzata da discrezionalità tecnica. Inoltre, il terzo, nell'arbitrato irrituale, è chiamato a comporre un contrasto giuridico, che concerne il rapporto nel suo complesso, mentre, nella perizia contrattuale, è chiamato a comporre una o più questioni di fatto, il cui accertamento richiede il possesso di specifica competenza tecnica.

Pertanto, nel caso in cui le parti di un contratto di assicurazione demandino a un collegio arbitrale l'incarico di esprimere un apprezzamento tecnico sulla entità delle conseguenze di un evento, al quale è collegata la prestazione di un indennizzo, impegnandosi a considerare tale apprezzamento come reciprocamente vincolante ed escludano dai poteri del terzo la soluzione delle questioni attinenti alla validità ed operatività della garanzia assicurativa, il relativo patto esula dall'ambito dell'arbitrato, configurandosi, piuttosto, quale perizia contrattuale, che per sua natura vale soltanto ad accertare tra le parti un dato tecnico, ma non la sussistenza o meno del diritto; in tal caso viene negozialmente conferita al collegio non già la composizione di contestazioni insorte o che possano insorgere in ordine al rapporto giuridico, bensì la sola formulazione di un apprezzamento tecnico, che le parti si impegnano ad accettare come espressione della loro determinazione volitiva. Ne consegue l'inapplicabilità dei principi normativi riferibili all'arbitrato, e, appunto, l'annullabilità della pronuncia solo nel caso di vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale.

Sul piano processuale, occorre poi considerare che in Italia la clausola di un contratto di assicurazione che preveda una perizia contrattuale implica la temporanea rinuncia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto, nel senso che, prima e durante il corso della

⁽¹⁸⁾ Cass. n. 10705 del 10/05/2007, Rv. 596994 - 01.

procedura contrattualmente prevista, le parti stesse non possono proporre davanti al giudice le azioni derivanti da esso. Tale limitazione alla tutela giurisdizionale tuttavia, cessa quando l'espletamento della perizia non sia più oggettivamente possibile per essere venuto meno definitivamente l'oggetto dell'accertamento peritale da espletare ⁽¹⁹⁾.

Per converso, la clausola di polizza che devolve a terzi l'accertamento o il rilievo, tramite "perizia contrattuale", di dati tecnici non impedisce alle parti di agire in giudizio per la soluzione di controversie implicanti questioni giuridiche inerenti all'esistenza, alla validità o all'efficacia del contratto, sottratte alla competenza dei periti ⁽²⁰⁾.

In **Francia**, quando si verifichi disaccordo fra i periti nominati dalle parti, una parte può chiedere al tribunale la nomina di un terzo perito. Se un perito è stato nominato da un tribunale, il suo parere prevale su quello dei periti e la relazione finale dovrà rispettare le formalità previste dagli artt. 238 e 282 del Codice di procedura civile francese. Le parti possono anche accordarsi di nominare, in caso di disaccordo tra i periti nominati, un terzo perito la cui opinione sia vincolante. In generale, il verbale che conclude le operazioni peritali non è soggetto a formalità.

Le parti possono accordarsi sul fatto che la perizia sia vincolante per le parti, ad esempio tramite una apposita clausola contenuta in polizza. Con riferimento alla perizia medica, invece, la perizia collegiale e resa in contraddittorio ha un valore probatorio in tribunale.

In generale, la perizia resa non viene considerata alla stregua di un meccanismo alternativo di risoluzione dei conflitti c.d. ADR, anche se è possibile che le parti si accordino per rendere il parere reso collegialmente dai periti vincolante e dunque base per una successiva transazione.

Con riferimento al tipo di rimedi che le parti possono esperire in caso di insoddisfazione dell'esito peritale, occorre distinguere tra rimedi esperibili privatamente e rimedi esperibili davanti ad un tribunale. Nel primo caso, se la perizia è resa in assenza di contraddittorio, è possibile fare richiesta che venga effettuata una perizia in contraddittorio o richiedere al tribunale di nominare un esperto. Diversamente, se la perizia è stata resa in contraddittorio, è possibile chiedere la nomina da parte del tribunale di un perito. In tal caso, però, tutta la documentazione potrà poi essere prodotta in giudizio con valore probatorio.

Se la perizia è stata resa da un perito nominato dal tribunale, le parti possono impugnare la perizia resa davanti al giudice il quale non è vincolato dal contenuto della perizia (art. 246 del codice di procedura civile francese). Nella prassi, i tribunali basano frequentemente le proprie decisioni sulle relazioni rese dai periti. È anche possibile, che su richiesta di una o più parti, il giudice ordini un supplemento di indagine (che sarà condotta dallo stesso o dagli stessi periti) o una contro-indagine (che sarà condotta da nuovi periti).

⁽¹⁹⁾ Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 01/04/2014, n. 7531 (rv. 630667).

⁽²⁰⁾ Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 16/02/2016, n. 2996 (rv. 638926).

Se la perizia resa da un perito nominato dal tribunale viene impugnata, il giudice la può annullare per violazioni di forma e di sostanza - come il mancato rispetto del principio del contraddittorio -, secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 237 del codice di procedura civile francese. Se invece il perito non è nominato dal tribunale, il giudice è libero di valutare il contenuto della perizia ed eventualmente anche di non prenderla in considerazione.

Nel sistema **spagnolo**, qualora le parti diano avvio alla procedura prevista dall'art. 38 LCS sopra richiamata, è previsto che i due periti nominati raggiungano un accordo entro un termine ragionevole. Se l'accordo non è possibile e le parti nominano un terzo arbitro, la valutazione peritale deve risultare dall'accordo di almeno due di loro. L'unanimità non è necessaria in quanto le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, che non è soggetto a particolari formalità, e sono vincolanti per le parti; tuttavia, le parti possono impugnare il verbale entro 30 giorni per l'assicuratore e 180 giorni per l'assicurato. Secondo l'articolo 24 LCS, il ricorso al giudice deve essere presentato nel luogo di residenza dell'assicurato. Seppur non espressamente disciplinato, c'è ampio margine di ricorso, dalle cause di invalidità a ipotesi di violazione del mandato, alla esecuzione del mandato ritenuta non corretta, fino al mancato accordo con riferimento alla perizia finale.

La decisione resa dal tribunale può discostarsi dalla valutazione del perito e dunque risolvere diversamente la quantificazione dell'indennizzo dovuto all'assicurato. L'attività peritale non può essere considerata alla stregua di un meccanismo di ADR perché, come sopra ricordato, riguarda solo la quantificazione del danno.

In **Germania** il processo verbale di perizia e/o la relazione finale non sono soggetti a speciali vincoli di forma. Come sopra ricordato, inoltre, in questo ordinamento trova applicazione la disciplina prevista dalla §84 *Versicherungsvertragsgesetz* ai sensi della quale è rimessa in ultima analisi al giudice la valutazione circa l'efficacia vincolante per le parti di quanto accertato nell'ambito di una perizia contrattuale resa in relazione ad un sinistro, la regola essendo che i periti esprimono valutazioni corrispondenti alla posizione della parte dalla quale hanno ricevuto incarico.

3.2 Profili operativi

La seconda parte della ricerca ha portato in emersione dati rilevanti per la ricognizione delle prassi invalsi nei mercati oggetto di studio. La finalità è quella di raccogliere ed esaminare dati inerenti agli aspetti operativi dell'attività peritale e che sono funzionali a misurare gli effetti della c.d. *law in action* e quindi a fornire indici di riferimento per verificare se sia possibile individuare una configurazione unitaria della figura del perito a livello operativo a prescindere dalle differenze, anche marcate, a livello di disciplina giuridica nei quattro ordinamenti giuridici considerati.

I punti principali su cui si è concentrata l'analisi e dunque i punti su cui sono state poste delle domande riguardano:

- (i) forme associative;
- (ii) modalità di nomina dei periti e criteri con cui vengono liquidati gli onorari;
- (iii) quali sono i principali servizi richiesti dalle imprese di assicurazione e resi dai periti;
- (iv) se le imprese di assicurazione offrono anche servizi diversi in alternativa alla liquidazione del danno e se si appoggiano ai periti in queste attività;
- (v) se le imprese di assicurazione hanno predisposto canali differenziati per la liquidazione dei danni a seconda della complessità del sinistro.

Chiude la ricerca qualche considerazione in tema di sviluppo tecnologico e dei suoi riflessi sull'attività peritale.

3.2.1 *Forme associative di categoria*

Nel corso degli ultimi anni si è osservato un processo di radicale cambiamento nelle forme associative dei periti assicurativi operanti nel mercato **italiano**. In un passato recente esistevano cinque principali Associazioni di categoria riconosciute da ANIA ⁽²¹⁾, le quali venivano invitate ai lavori delle Commissioni Tecniche insieme ai Responsabili Sinistri delle imprese di assicurazioni per discutere su tematiche connesse alla corretta interpretazione ed applicazione delle clausole di polizza o per elaborare congiuntamente politiche di gestione dei sinistri nel settore dei Rami Elementari *non-motor* (ad esempio le “*Norme di gestione dei sinistri in coassicurazione indiretta*”). A fronte della richiesta avanzata dalle imprese di assicurazioni ai periti di occuparsi anche della gestione della Riparazione Diretta, in alcune tipologie di sinistri di massa, si è assistito ad un radicale cambiamento nella struttura organizzativa di molti studi peritali, con significative aggregazioni dei piccoli studi in studi più grandi, con strutture in grado di rispondere alle nuove esigenze delle imprese di assicurazioni. Di conseguenza si sono modificate anche le forme associative, prima con il tentativo di realizzare un'unica Associazione dei Periti Rami Elementari, poi con la creazione di realtà associative costituite solo da grandi studi peritali organizzatisi per gestire anche la Riparazione Diretta. Ad oggi, le realtà associative dei periti più significative in termini di numero di iscritti sono: l'AIPAI (www.aipai.org) e l'ANPRE (www.anpre.it) e poi, sulla scia della riparazione diretta e di altri servizi innovativi, le principali società operanti in Italia si sono riunite in ASSIPROVIDER (www.assiprovider.it).

In **Francia** le associazioni di categoria più rilevanti risultano essere attualmente la FSE - *Fédération Société Expertise* (www.f-s-e.org), la CEA - *Compagnie des Experts d'Assurance* (www.expert-cea.com) nonché, sul fronte dei periti incaricati dagli assicurati, la FEDEXA *Fédération des experts d'assurés* (<https://www.fedexa.fr/>) e l'UPEMEIC (<https://upemeic.org/>).

⁽²¹⁾ AIPAI, Anpaid, Preass, ANPRE ed Associazione Periti ed Esperti Lombardi.

Le associazioni di categoria presenti nel mercato **spagnolo** sono principalmente la già citata APCAS - *Asociación De peritos de seguros y comisarios de averías* (<https://apcas.es/>) e, quanto ai periti che intervengono in fase giudiziale, la APJUDE- *Asociación peritos Judiciales España* (<https://apiude.com/>).

Nella repubblica federale **tedesca**, infine, la più significativa associazione peritale in ambito *non-motor* è la BTE - *Bund Technischer Experten* (<http://www.bte-ev.de>), associato FUEDI - *European Federation of Loss Adjusting Experts* (Federazione europea delle associazioni professionali nazionali dei periti liquidatori).

Si segnala che, a livello europeo, è stata costituita la *European Federation of Loss Adjusting Experts* (FUEDI) la quale si propone quale rappresentante degli *insurance loss adjusting service provider* in Europa e mira a promuovere le garanzie di indipendenza e imparzialità dell'attività dei periti nonché il mantenimento di elevati standard di competenza professionale ⁽²²⁾.

3.2.2 Tipologie di sinistri e ruolo del perito

È prassi costante del mercato assicurativo **italiano** incaricare un perito per la gestione di un sinistro *property/casualty*. Ovviamente esistono differenze basate sulle diverse politiche liquidative seguite dalle imprese di assicurazioni nella gestione dei sinistri.

Nel campo dei sinistri di massa ⁽²³⁾ esistono casi di imprese di assicurazioni che non incaricano il perito per sinistri sotto una certa soglia di valore, lasciando all'agenzia il compito di raccogliere la documentazione di danno che viene poi inviata al liquidatore, il quale provvede alla materiale liquidazione del sinistro al netto dei presidi assicurativi. In caso di nomina di un perito, questa viene effettuata mediante selezione da appositi elenchi interni predisposti dagli uffici direzionali, presso i quali viene svolto un controllo di qualità ed efficienza attraverso il monitoraggio di una serie di indicatori.

Quanto invece ai sinistri complessi o di alto valore economico, è abitudine diffusa quella di procedere all'incarico peritale. Il perito può essere nominato dagli uffici centrali oppure dagli uffici liquidativi di competenza territoriale delle imprese di assicurazioni, ma ciò dipende delle varie forme organizzative delle strutture sinistri delle diverse imprese di assicurazioni.

In **Francia**, ma anche in **Spagna** e in **Germania**, nella prassi l'impresa di assicurazione è solita nominare un perito a seguito della denuncia di sinistro da parte dell'assicurato, soprattutto quando il sinistro è di una certa tipologia o dimensione, benché la soglia minima di

⁽²²⁾ Instaurando una rete di contatti e di collaborazione a livello europeo, FEUDI si pone l'obiettivo di assicurare uniformi standard di competenza in Europa - <https://fuedi.eu>.

⁽²³⁾ Per sinistri di massa si intendono quei sinistri che hanno alta frequenza di accadimento, ma tendenzialmente sono di valore economico contenuto. Ad essi si contrappongono i sinistri complessi, ovvero quei sinistri che si caratterizzano per una minore frequenza di accadimento ma maggior entità economica.

valore e i criteri discretivi possano variare da impresa ad impresa.

3.2.3 *Criteri di remunerazione dell'attività peritale*

In **tutti i paesi** oggetto di indagini il perito incaricato dall'impresa di assicurazioni viene pagato dalla stessa alla consegna dell'elaborato peritale, mentre ove l'incarico venga conferito dall'assicurato è su quest'ultimo che gravano i relativi costi, salva la possibilità di prevederne l'indennizzo totale o parziale in polizza. Qualora la nomina del perito sia effettuata dal tribunale, il costo della perizia è liquidato secondo regole apposite.

In **Italia**, ogni impresa di assicurazioni ha i suoi criteri di pagamento dei compensi dei collaboratori, non esiste un tariffario unico. In genere, a differenza di quanto avviene in altri paesi, il compenso non è calcolato sul costo orario del perito e sulle relative ore computate per lo svolgimento dell'incarico; per contro, di norma le parcelle in Italia vengono parametrize al valore del danno stimato ed alla tipologia del danno stesso. Esistono comunque, ma sempre e solo nel campo dei sinistri di massa, degli accordi tra imprese di assicurazioni e periti con la definizione di parcelle forfettarie per tipologia di incarico (e.g., danni da acqua condotta, fenomeno elettrico).

Nel sistema **francese**, ma anche in quello **tedesco**, a seconda della complessità del sinistro e del tipo di professionalità richiesta, il perito può essere pagato su base forfettaria - soprattutto per i sinistri di piccole dimensioni - oppure sulla base di tariffe orarie, sovente in relazione agli incarichi concernenti i sinistri più importanti. Con riguardo ai periti nominati dal tribunale, la remunerazione è fissata in base a tabelle recanti compensi orari variabili in funzione del settore cui afferisce il professionista.

In **Spagna**, di regola gli onorari dei periti sono calcolati sulla base del valore del sinistro; in casi eccezionali e più complessi, che richiedano ad esempio l'intervento di specialisti, gli onorari possono essere calcolati sulla base di una tariffa oraria.

3.2.4 *Riparazione diretta del danno e competenze specialistiche*

Nel campo dei sinistri di massa, in **Italia** si chiede oggi ai periti anche la capacità di offrire agli assicurati l'opzione della reintegrazione in forma specifica dei beni danneggiati ⁽²⁴⁾. Questo ha comportato un radicale cambiamento sul piano organizzativo da parte degli studi peritali operanti nel nostro paese. Oggi quasi tutte le principali imprese di assicurazioni del mercato offrono prodotti di massa che contengono questa opzione. Gli studi peritali hanno quindi iniziato a confrontarsi con il mercato non solo sui classici parametri legati alla perizia tradizionale, ma anche sulla capacità di riparare i danni a costi contenuti, con garanzia di qualità sulle riparazioni effettuata e con misurazione degli indici di soddisfazione della clientela.

⁽²⁴⁾ Per reintegrazione in forma specifica si intende quel processo di indennizzo che prevede la riparazione del danno subito, mediante il ripristino del bene danneggiato.

Con riguardo ai sinistri complessi, o comunque di alto valore economico, nel nostro paese viene oggi richiesto agli studi peritali di organizzarsi per offrire la capacità di fornire risposte di livello specialistico e multidisciplinare con personale interno agli studi, per massima garanzia di affidabilità ed efficacia. Ciò implica un salto dimensionale e di qualità, oltre che di investimenti, che favorisce lo sviluppo di studi molto attrezzati.

In **Francia** per i sinistri complessi o di elevato valore sono richieste al perito competenze altamente specialistiche nonché la capacità organizzativa e relazionale di cooperare con gli avvocati incaricati al fine di tradurre le dinamiche tecniche del sinistro in argomentazioni giuridicamente spendibili in causa. Anche oltralpe le imprese di assicurazioni offrono oggi l'opzione, alternativa all'indennizzo, della prestazione di servizi di riparazione o sostituzione del bene danneggiato, incaricando il perito al fine di determinare la strada da percorrere e, all'occorrenza, di individuare i fornitori delle opportune prestazioni.

Così in **Spagna** sempre più di frequente vengono richieste ai periti la determinazione dei lavori da eseguire per la riparazione del danno, la verifica della corretta loro esecuzione, la validazione dei costi e delle spese effettivamente sostenute, l'individuazione dei casi di frode e la predisposizione delle offerte di indennizzo.

Nel mercato **tedesco** la riparazione diretta e la sostituzione sono alternative all'indennizzo principalmente nella disponibilità dell'impresa di assicurazioni; in questa prospettiva, ai periti è richiesto soltanto di valutare l'entità del danno e i costi delle varie opzioni, mentre la decisione sul da farsi resta in capo al funzionario liquidatore.

3.2.5 *La gestione dei sinistri di massa*

In **tutti i paesi** oggetto di indagine le modalità organizzative di gestione dei sinistri di massa sono orientate alla massimizzazione dell'efficienza e della rapidità. Le misure adottate comprendono l'impiego di *call center*, portali e applicativi dedicati ai periti attraverso i quali vengono gestite tutte le fasi dell'incarico, dalla messa a disposizione della documentazione relativa al sinistro, alla trasmissione degli elaborati relativi ai danni oggetto di stima e valutazione, alla liquidazione diretta dell'indennizzo entro certe soglie.

In **Italia** e in **Francia** nei sinistri di massa è richiesto ai periti di utilizzare tecnologie anche informatiche che semplifichino la gestione di un numero elevato di sinistri omogenei; è altresì richiesto che il procedimento di liquidazione sia rapido, che l'indennizzo individuato corrisponda il più possibile al danno subito e che la clientela sia soddisfatta del servizio reso.

Anche nel campo della standardizzazione degli elaborati peritali e dell'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale per la valutazione speditiva dei danni di massa si stanno svolgendo interessanti sperimentazioni da parte delle principali imprese di assicurazioni operanti nei quattro mercati oggetto di indagine.

3.2.6 Il futuro: aspettative e bisogni sul fronte della domanda

Le imprese di assicurazione operanti nei **paesi** rientranti nel perimetro dell'investigazione indicano con chiarezza che il futuro della professione del fornitore di servizi peritali in campo assicurativo *non-motor* sarà caratterizzato da un progressivo innalzamento del livello di competenza specialistica e di qualificazione, attestato o financo certificato da organismi affidabili, siano essi pubblici o privati, attraverso l'implementazione di percorsi formativi dedicati, la fissazione di *standard* – quali quelli recati dalla norma UNI11628:2016 - e la verifica della soddisfazione di requisiti di conoscenza, abilità e competenza in conformità al c.d. Quadro europeo delle qualifiche (*European Qualifications Framework - EQF*).

Altro elemento caratterizzante lo sviluppo atteso del mercato a fronte dei bisogni manifestati dalle imprese di assicurazione è quello dell'incremento nell'impiego di tecnologie avanzate, quali i droni per le ispezioni a distanza e in prospettiva aerea, le video perizie, l'Intelligenza Artificiale, gli strumenti di verifica e monitoraggio della sicurezza informatica e l'analisi quantitativa dei dati di massa nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali.

L'utilizzo sempre più diffuso di alternative al pagamento dell'indennizzo apre inoltre la strada a ulteriori ambiti di specializzazione per gli studi peritali in grado di supportare le imprese di assicurazioni nel campo della riparazione diretta e della sostituzione dei beni danneggiati dal sinistro, anche attraverso la costruzione di reti flessibili con operatori specializzati in altri settori di mercato.

La fluidità dei processi informativi tra periti, imprese di assicurazioni, consulenti legali, intermediari e assicurati è poi considerata molto importante soprattutto in contesti multi giurisdizionali di gestione di sinistri complessi dove sono richieste al perito competenze linguistiche e relazionali di alto livello.

Più in generale, la capacità del perito di assicurare la piena soddisfazione del cliente è di centrale rilievo nel mercato e la misurazione di tale risultato mediante indici monitorabili in forma obiettiva assume caratteri di essenzialità al fine di garantire il successo dell'impresa di assicurazione anche sul fronte reputazionale.

4. Conclusioni

La ricerca ha avuto come oggetto la ricognizione dei principali tratti caratteristici delle discipline giuridiche e delle prassi operative delle figure professionali preposte alla fornitura di servizi peritali nel settore assicurativo *non-motor* nei principali ordinamenti giuridici dell'Unione europea, in particolare in Francia, Germania, Spagna e Italia.

Utilizzando il metodo dell'approccio fattuale fondato sulla predisposizione e somministrazione di un questionario, la ricerca ha avuto come scopo la raccolta di dati con riferimento agli ordinamenti giuridici considerati e la successiva loro elaborazione e analisi in

chiave sistematica e comparativa, e ciò al fine di acquisire informazioni sulle caratteristiche del fornitore di servizi peritali nell'Unione europea.

Gli esiti di questa indagine comparativa possono così essere riassunti.

Il settore assicurativo di matrice europea, e prima ancora quello nazionale, è sottoposto ad una capillare regolazione e ad una pregnante attività di vigilanza che impongono che la gestione di impresa sia conforme ai modelli regolativi e che in generale gli attori che operano nel mercato rispettino elevati standard di professionalità e competenza, e ciò a tutela dell'integrità e del funzionamento ottimale del mercato. Oggetto di regolazione sono non soltanto le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi, ma anche la figura del perito assicurativo in ambito *motor*.

In tutti gli ordinamenti giuridici considerati, si osserva invece l'assenza del riconoscimento del ruolo e delle funzioni del perito assicurativo *non-motor* a livello normativo. Fa eccezione l'ordinamento spagnolo che, come visto, dal 2015 prevede una definizione di attività peritale nella c.d. disposizione aggiuntiva n. 10 della legge sulla vigilanza sulle imprese di assicurazione, richiede che il perito abbia competenze professionali come previsto dalla c.d. disposizione aggiuntiva n. 11 del regolamento sulla vigilanza sulle imprese di assicurazione e autorizza l'autorità di vigilanza spagnola ad istituire forme di accreditamento per queste figure professionali. Tuttavia, ad oggi, anche nell'ordinamento spagnolo questa disciplina normativa regolatoria non ha trovato attuazione, lasciando che l'individuazione degli standard di condotta professionale dei periti assicurativi sia effettuata dalle associazioni professionali.

Anche a livello sovranazionale europeo manca una regolamentazione della categoria professionale dei periti assicurativi e ciò, come già detto, costituisce un ostacolo sotto il profilo tecnico e giuridico alla libera circolazione.

Si segnala che un tentativo di regolamentare a livello europeo la figura del perito assicurativo si è verificato in occasione della riforma della direttiva 2002/92 sull'intermediazione assicurativa. Il paragrafo 3.1 della Relazione alla Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'intermediazione assicurativa (rifusione), Bruxelles, 3.7.2012, COM (2012) 360 final, 2012/0175 (COD), prevedeva che il nuovo testo della direttiva si sarebbe riferito anche "a venditori a titolo accessorio e ad attività di post-vendita, come quelle dei periti liquidatori e dei gestori di sinistri (nel testo inglese, *loss adjusters* e *claims handlers*)". Anche il Considerando n. 22 della Proposta richiamava l'opportunità che "le conoscenze professionali degli intermediari, dei dipendenti di assicuratori diretti, di autonoleggi e agenzie di viaggio, così come le conoscenze professionali delle persone che svolgono attività di gestione dei sinistri, di liquidazione dei sinistri o di consulenza in materia di sinistri siano commisurate alla complessità di tali attività. Occorre inoltre che sia garantita la formazione continua". Ancora, l'art. 8, par. 1, della Proposta prevedeva che anche le persone che svolgono le attività di gestione professionale dei sinistri, di liquidazione dei sinistri o di consulenza in materia di sinistri dovessero possedere adeguate cognizioni e capacità, come determinate dagli Stati membri d'origine, per svolgere

adeguatamente le proprie funzioni ed ottemperare ai propri obblighi in maniera adeguata.

Come noto, poi, la direttiva sulla distribuzione assicurativa n. 2016/97 ha escluso dal proprio ambito di applicazione i servizi peritali. Il Considerando n. 14 indica che la direttiva non dovrebbe applicarsi “alla gestione a titolo professionale dei sinistri per conto di un’impresa di assicurazione o riassicurazione, né alle attività di liquidazione sinistri e alla consulenza in materia di sinistri”. L’art. 2, par. 2(b) esclude poi che la gestione dei sinistri per un’impresa di assicurazione o un’impresa di riassicurazione a titolo professionale, nonché la liquidazione dei sinistri e la consulenza in materia di sinistri siano attività da considerarsi come distribuzione assicurativa o distribuzione riassicurativa.

Il mancato riconoscimento sul piano normativo della professionalità del fornitore di servizi peritali si traduce in assenza di discipline che regolamentino l’accesso alla professione peritale e il suo esercizio. In tal modo, manca un processo di valutazione e controllo che consenta di verificare che l’accesso a tale professione sia subordinato al possesso di alcuni requisiti che attestino un determinato grado di professionalità.

In effetti, salvo alcuni casi specifici (si pensi alla Francia e alla previsione codicistica che stabilisce l’obbligo di nomina di un perito nell’ambito delle assicurazioni per i lavori di costruzione al ricorrere di determinati requisiti), negli ordinamenti considerati non sussiste l’obbligo legislativo di nominare un perito in caso di sinistro, per lo svolgimento di attività di accertamento e stima. Il disinteresse mostrato dai legislatori nazionali nei confronti del riconoscimento di una specifica professionalità in capo ai periti assicurativi potrebbe dunque dipendere dal fatto che, in presenza al limite di obblighi contrattuali che impongono la nomina del perito assicurativo, sia considerato sufficiente affidarsi alla competitività del mercato per la selezione di adeguati fornitori di servizi peritali che consentano all’impresa di assicurazione di procedere alla corretta e puntuale esecuzione della prestazione assicurativa.

La ricerca ha però messo in luce come, in tutti gli ordinamenti considerati, sia prassi diffusa incaricare un perito per la gestione di sinistri *property/casualty*, soprattutto quando il sinistro è di una certa tipologia o dimensione, ed è sulla base della perizia resa che poi l’impresa di assicurazione formula un’offerta di liquidazione. Sul punto si segnala pertanto una netta divergenza esistente tra il profilo giuridico, che non introduce regole definitorie volte a individuare l’attività peritale, e le prassi operative che mostrano invece come i fornitori di servizi peritali rappresentino un attore la cui presenza è costante nella fase centrale di esecuzione della prestazione assicurativa da parte delle imprese di assicurazione. Ad oggi, l’ordinamento giuridico che mostra di avere maggiore contezza della opportunità di introdurre una disciplina che regolamenti l’attività peritale è, come detto, quello spagnolo, il quale a partire dal 2015 ha mosso i primi passi nella direzione di disciplinare in modo più sistematico l’attività e la professionalità dei periti assicurativi *non-motor*.

La ricerca non ha mancato poi di porre in rilievo che, se da un lato è prassi costante incaricare un perito per la gestione di sinistri *property/casualty*, le politiche liquidative delle

imprese di assicurazione sono varie e lungi dall'essere uniformi. Non è possibile quindi effettuare una generalizzazione quanto, ad esempio, alle soglie minime di valore del sinistro che prevedono la nomina di un perito. Anche le politiche di remunerazione sono lungi dall'essere uniformi: in alcuni paesi, come in Italia, la parcella è tendenzialmente parametrata sul valore del sinistro, in altri paesi, invece, per sinistri più complessi è frequente la liquidazione dei compensi sulla base di tariffe orarie.

Lo scollamento tra assenza di regolamentazione giuridica e centralità dell'attività peritale nel processo di liquidazione dei sinistri ha spinto le associazioni di categoria a farsi promotrici di sforzi volti ad ottenere il riconoscimento della professionalità del perito assicurativo in ambito *non-motor*, anche mediante l'individuazione di standard di condotta professionale. Tuttavia, in ragione del fatto che i tipi di sinistro che possono verificarsi nel settore *property/casualty* non sono omogenei e il loro accertamento può richiedere diversi tipi di competenze tecniche, in tutti gli ordinamenti giuridici considerati manca la presenza di un'unica associazione di riferimento che si faccia portavoce di tutte le istanze e che rappresenti tutti i professionisti coinvolti. Ancora una volta, si segnala l'esperienza spagnola, nella quale una associazione in particolare, la APCAS, è divenuta il riferimento non solo per il mercato ma anche per le imprese di assicurazione e l'autorità di vigilanza. Come visto, la maggior parte dei periti aderisce a questa associazione di categoria, per aderire alla quale occorre superare un esame di ammissione.

In linea generale, le modalità di nomina di un perito sono simili negli ordinamenti considerati, così come il dato secondo il quale l'attività peritale si conclude con una perizia racchiusa in un verbale. Le divergenze, talora anche marcate, si sono invece riscontrate con riferimento alle modalità di svolgimento della procedura peritale, agli effetti giuridici della relazione finale di perizia, al suo grado di vincolatività per le parti nonché ai meccanismi di impugnazione. Ciò non stupisce in quanto tali elementi, regolati a livello nazionale anche sul piano processuale civile, risentono delle specificità proprie di ciascun ordinamento giuridico.

Sotto il profilo delle attività che sono richieste ai periti, la ricerca ha mostrato un certo grado di omogeneità tra ordinamenti giuridici. In tutti gli ordinamenti considerati ai periti è richiesto un accertamento di natura tecnica, volto all'individuazione delle cause del sinistro, alla valutazione delle circostanze in cui il sinistro si è realizzato, alla quantificazione del danno nonché alla valutazione dell'estensione della polizza, e ciò al fine di consentire all'impresa di assicurazione di effettuare una proposta di liquidazione del danno (si segnala che, nell'ordinamento spagnolo, la *Ley 20/2015* definendo l'attività peritale prevede anche che, in alcuni casi, i periti debbano avere una competenza anche con riferimento al diritto contrattuale assicurativo). Ancora, in tutti gli ordinamenti giuridici considerati, l'analisi delle prassi operative mostra come le imprese di assicurazione chiedano ai fornitori di servizi peritali maggiore speditezza nella gestione delle fasi dell'accertamento e della liquidazione del sinistro, grazie anche all'uso più frequente di tecnologie.

La ricerca ha mostrato però anche la tendenza uniforme a richiedere ai fornitori di servizi peritali di disporre di maggiori competenze specialistiche che consentano alle imprese di

assicurazione di offrire un servizio migliore e più efficiente agli assicurati. E infatti, sempre più spesso, al perito non è più solo richiesto di effettuare attività volte all'accertamento del danno e alla quantificazione del sinistro, ma anche attività volte ad offrire un servizio di assistenza più completo, che possa ad esempio comprendere la fase della riparazione o sostituzione del bene assicurato. Questo ampliamento del perimetro delle attività attribuite alla competenza dei periti (con l'eccezione del sistema tedesco, nel quale i periti mantengono precipuamente il compito tradizionale di valutare l'entità del danno) implica una maggiore specializzazione e la necessità che il fornitore di servizi peritali sia in grado di offrire servizi specialistici con riferimento alla fase indennitaria.

Questa ricerca, che ha affrontato l'analisi dei profili giuridici che disciplinano l'attività peritale in ambito *non-motor* integrata dalla ricognizione degli aspetti operativi della professione nei mercati oggetto di indagine, ha consentito di verificare come, a livello di mercato assicurativo, le linee di tendenza nello sviluppo della professionalità della figura del fornitore di servizi peritali sono uniformi. Nonostante la presenza di elementi di divergenza, talora anche marcati, nei diversi ordinamenti considerati, ciò che emerge è una progressiva valorizzazione della figura del fornitore di servizi peritali con riferimento al meccanismo liquidativo. Da un sistema in cui il perito svolgeva compiti periferici rispetto all'attività assicurativa, limitandosi alle pur fondamentali attività di accertamento e stima del danno, vi è una generale tendenza a rendere il perito sempre più protagonista della fase operativa di indennizzo, prevedendo che lo stesso si debba strutturare per offrire una gamma di prestazioni più ampia alle imprese e, in ultima analisi, agli assicurati.

In conclusione, la mancata configurazione unitaria della figura peritale a livello nazionale ed europeo e, dunque, l'assenza di un riconoscimento e di una regolamentazione giuridica delle funzioni dell'*insurance loss adjusting service provider*, appare non più adeguata rispetto al progressivo ampliamento delle funzioni che sono demandate dal mercato al fornitore di servizi peritali in campo assicurativo nonché al ruolo centrale che questa figura *de facto* è chiamata a svolgere nella fase cruciale di esecuzione della prestazione indennitaria.

APPENDICE

RESEARCH PROJECT

QUESTIONNAIRE

THE LEGAL REGULATION AND THE OPERATIONAL ROLE OF THE INSURANCE LOSS ADJUSTING SERVICE PROVIDER (NON-MOTOR) IN EUROPE

The research project – jointly conducted by ASSIPROVIDER, CINEAS and the University School for Advanced Studies IUSS Pavia with active support of AXA, Generali and Unipol – focuses on the main legal, regulatory, professional and operational features characterizing the **insurance loss adjusting service provider (non-motor)** in selected European countries, namely: **France, Germany, Spain and Italy**. The qualifications, roles and functions of the insurance loss adjusters and their relationship with other insurance market players in the above-mentioned legal systems will be duly reviewed and examined, with specific reference to property and casualty lines of business.

To this end, the present questionnaire is aimed at collecting relevant data and information from trusted sources in the study countries; it is organized in two main sections: the first devoted to the key legal and regulatory issues and the second concerning practical and operational aspects, as well as the role of technology and innovation in the performance of loss adjusting services for the insurance market.

For the purpose of the questionnaire:

- an “*insurance loss adjuster*” (“**ILA**”) is a person or entity charged with the task of establishing the extent of damage and/or assessing the extent of insurance policy cover in relation to an insurance claim, no matter whether such person or entity is appointed by the insurer, by the policyholder/insured or by a third party (the definition includes, for instance, “*loss assessors*” in the United Kingdom).
- a “*motor*” ILA deals with motor insurance claims relating to damage to property caused by fire, theft and circulation of motor vehicles and vessels.
- a “*non-motor*” ILA deals with property and casualty insurance claims other than motor insurance claims.

SECTION I

Legal and regulatory issues

Question	Answer
1. Is the <i>insurance loss adjuster</i> (“ ILA ”) [“ <i>motor</i> ” and/or “ <i>non-motor</i> ”] a regulated profession in your country? <u>If yes</u> , what are the relevant legal sources?	
2. What are the professional qualifications	

and/or the other requirements to become an ILA in your country?	
3. Is enrollment in a professional order, register or listing mandatory to exercise the activity of ILA in your country? <u>If yes</u> , what is the professional registration body? <u>If no</u> , is there a register or listing of ILAs for information purposes only?	
4. Are ILAs supervised in your country? <u>If yes</u> , what is the competent authority?	
5. Is the appointment of one or more ILAs mandatory for the assessment and settlement of property/casualty insurance claims in your country? <u>If yes</u> , (i) is this requirement established by the law or by the insurance contract? (ii) who appoints the ILA(s)? (iii) who pays the ILA(s)? (iv) what are the legal consequences of the failure to appoint? Please explain if and how the answer may vary depending on the type and/or value of the risk/claim.	
6. Must the ILA(s) be independent from the insurer and/or the insurance intermediary (e.g., the broker) and/or the policyholder/insured? <u>If yes</u> , what is the legal source of this duty?	
7. What are the powers of the ILA(s) in the investigation of the claim? Can the ILA(s) require the parties to submit information and documents? What are the legal consequences of the parties' failure to cooperate with the ILA(s)?	
8. Does the scope of ILA's mandate include: (i) the ascertainment of the causes of the loss? (ii) the quantification of the damage? (iii) the extent of insurance policy cover?	
9. If more than one ILA is appointed, should their assessment be unanimous? <u>If no</u> , please explain what is the applicable	

decision-making rule.	
10. Is the final report of the ILA(s) subject to any legal formalities?	
11. Is the outcome of the ILA's assessment binding on the insurer and/or on the policyholder/insured?	
12. Is the assessment mandated to the ILA(s) treated as an alternative dispute resolution (" ADR ") mechanism (e.g., arbitration, conciliation)? Please explain if and how the answer may vary depending on: (i) the specific terms and conditions of the mandate of the ILA(s) and/or (ii) the type and/or value of the risk/claim.	
13. What legal/procedural remedies parties have in case any of them is not satisfied with the outcome of the ILA's assessment?	
14. Under what circumstances can a court of law overturn the ILA's assessment?	
SECTION II	
Practical and operational aspects	
Question	Answer
1. Are there professional associations of ILAs in your country? <u>If yes</u> , please provide denominations and web addresses of the most representative associations.	
2. Is it customary to appoint an ILA for the assessment and settlement of property/casualty insurance claims in your country? Please explain if and how the answer may vary depending on the type and/or value of the risk/claim (e.g., mass claims, complex claims, high-value claims)	
3. Who appoints the ILA?	
4. Who pays the ILA?	
5. On the basis of what criteria is the remuneration of loss adjusting services	

determined in your country (e.g., hourly fees, lump sums, fees based on the value of the underlying claim)?	
6. What are the most important services that you require from an ILA in relation to: (i) mass claims? (ii) complex and/or high-value claims?	
7. Have insurance companies developed simplified/fast-track procedures for the adjusting of mass claims in your country? <u>If yes</u> , what technologies are used to handle the procedure (e.g., IT platforms, call centers, dedicated software for standardized reports) and who provides such technology (e.g., the insurance company, the ILA, others)?	
8. Do insurance companies offer repair or replacement of the damaged property as an alternative to payment of the indemnity? <u>If yes</u> , what is the role of the ILAs in this process (e.g., assessment of the type and extent of repair needed, performance of the repair, identification of the equivalent replacement property, selection of the supplier of the replacement property)?	
9. Are the following services offered by ILAs and/or required by insurance companies in your country: (i) fire investigation? (ii) forensic analysis? (iii) video inspections? (iv) drone inspections?	
10. What recent innovations in the ILA's profession do you especially appreciate (please make one or more examples)?	
11. What skills, tools and technologies do you consider more important in the present supply and future development of insurance loss adjusting services in your country?	